

Giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione a un progetto per un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 15 gennaio 2025, n. 115 - Burzichelli, pres.; Consoli, est. - Comune di Furnari (avv. Librizzi) c. Assessorato Regionale delle Infrastrutture - Ufficio Genio Civile Messina ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio positivo di compatibilità ambientale in relazione a un progetto per un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 1873/2022 R.G. il Comune di Furnari ha impugnato: a) il decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente in data 7 ottobre 2022 n. 244/Gab., con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006, per il "progetto" - presentato da S.R.R. Messina Provincia Società Consortile s.p.a. - *"di un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Mazzarrà S. Andrea"*; b) il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali n. 311 in data 30 settembre 2022; c) ove occorra, le note di S.R.R. Messina Provincia in data 3 marzo 2021 (n. 13431) e 16 marzo 2021 (n. 15932) - con cui è stata presentata istanza per il rilascio del provvedimento P.A.U.R. ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 - nonché in data 28 settembre 2021 (n. 2037); d) il parere istruttorio intermedio della Commissione Tecnica Specialistica n. 78 in data 31 agosto 2021; e) le note di convocazione e i verbali delle conferenze dei servizi relative al procedimento concluso con l'impugnato decreto assessoriale; f) i pareri della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0009112 in data 26 aprile 2021 e n. 0017030 in data 8 novembre 2022; g) il parere del Genio Civile di Messina n. 93354 in data 7 giugno 2021; h) il parere del Dipartimento Regionale Energia n. 19021 in data 8 giugno 2021; i) il parere del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n. 31000 in data 6 luglio 2021; l) i pareri di SNAM S.p.A. n. 172 in data 28 settembre 2021, n. 176 in data 6 ottobre 2021 e n. 195 in data 2 novembre 2021; m) i pareri del Comune di Mazzarrà S. Andrea resi nelle conferenze di servizi in data 11 ottobre 2021, 3 novembre 2021, 10 dicembre 2021 e 9 novembre 2022; n) il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina n. 0106014 in data 19 ottobre 2021; o) il verbale della conferenza dei servizi in data 10 dicembre 2021, con i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina e della Città Metropolitana di Messina; p) i pareri di A.R.P.A. Sicilia n. 0063347 in data 12 ottobre 2021, n. 58410 in data 7 novembre 2022 e n. 63347 in data 10 dicembre 2021; q) il parere favorevole *ex lege* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; r) il parere dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia n. 20346 in data 8 novembre 2022; s) il parere della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina n. 1656 in data 23 novembre 2022; t) gli ulteriori pareri e provvedimenti analiticamente indicati nell'impugnato decreto assessoriale; u) le deliberazioni di S.R.R. Messina Provincia in data 8 ottobre 2018, 8 luglio 2019, 21 ottobre 2019, 15 febbraio 2021 e 28 ottobre 2021; v) i provvedimenti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità con cui le varianti e gli aggiornamenti al Piano d'Ambito adottati da S.R.R. Messina Provincia con le citate deliberazioni sono stati riconosciuti conformi al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e l'eventuale silenzio-assenso che si sia formato su tali varianti e aggiornamenti.

Nel ricorso si rappresenta, in punto di fatto, quanto segue: a) il Comune ricorrente confina con il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, che partecipa alla S.S.R. Messina Provincia ed è socio di maggioranza di Tirrenoambiente S.p.A. in liquidazione, società che gestisce la discarica di rifiuti ubicata in Contrada Zuppà, sotto sequestro e inattiva dal 2014; b) con le impugnate deliberazioni in data 8 ottobre 2018 e 8 luglio 2019 S.R.R. Messina Provincia ha approvato l'inserimento nel Piano d'Ambito del sito di Mazzarrà Sant'Andrea, *"in quanto idoneo alla localizzazione di un impianto di compostaggio, considerato, altresì, che insistono nel sito delle opere strutturali a ciò adibite"*; c) in data 4 settembre 2019 Asja Ambiente Italia S.p.A. ha presentato alla S.R.R. Messina Provincia una proposta di *project financing* per la realizzazione di un impianto di biometano alimentato da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica della biomassa nell'area messa a disposizione dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea; d) con deliberazione consiliare n. 31 in data 7 dicembre 2019 il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha approvato la stipula di un accordo con Tirrenoambiente S.p.A. in liquidazione per la concessione del sito in comodato d'uso al Comune e in data 19 giugno 2020 è stato sottoscritto l'accordo ex art. 11 legge n. 241/1990 tra il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea e Tirrenoambiente S.p.A. in liquidazione



per la costituzione del diritto di superficie a favore del predetto Ente, al fine di consentire l'esecuzione di interventi urgenti di salvaguardia ambientale, tra cui la riattivazione della ex discarica; e) con avviso in data 28 agosto 2020 S.S.R. Messina Provincia ha avviato le procedure per l'affidamento della concessione mediante *project financing* finalizzata alla realizzazione di un polo impiantistico a servizio dei comuni della S.S.R.; f) l'odierno ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento di gara nonché, mediante motivi aggiunti, l'aggiudicazione ad Asja Ambiente Italia S.p.a., e questo Tribunale, con sentenza n. 3690 in data 7 dicembre 2021, – avverso la quale è pendente appello (R.G. n. 50/2022) – ha dichiarato: - in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso introduttivo; - inammissibile il primo, secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva; - inammissibile il quarto ricorso per motivi aggiunti per carenza di interesse, in particolare rilevando che *“la sede di approfondimento istruttorio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure di complessiva salvaguardia ambientale è costituito dal procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico (avviato con istanza del 3 marzo 2021 e non ancora definito) nell'ambito del quale le amministrazioni rispettivamente competenti accertano il rispetto dei requisiti prescrivendo eventualmente ulteriori prescrizioni e indicazioni a tutela della salute e dell'ambiente”*; g) l'Amministrazione Regionale ha adottato l'impugnato D.A. n. 244/2022/Gab., recante provvedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positivo con condizioni ex art. 25 decreto legislativo n. 152/2006, nonostante il puntuale e motivato parere negativo espresso e reiterato dal ricorrente nell'ambito del relativo procedimento; h) il progetto in questione reca un gravissimo pregiudizio al diritto alla salute e all'ambiente dei cittadini di Furnari, in quanto l'impianto è ubicato a poco più di 600 metri dal perimetro del centro abitato del Comune e a circa 700 metri da strutture comunali ove si svolgono attività sensibili (scuola, asilo, ecc.); i) ciò nonostante, con il parere istruttorio conclusivo n. 311/2022, recepito dal D.A. n. 244/2022/Gab., la Commissione Tecnica Specialistica ha rilevato che: - il polo impiantistico non tratterà rifiuti speciali ma solo rifiuti urbani; - non si applica il vincolo escludente della distanza di tre chilometri dal centro abitato di cui al D.P.R.S. in data 21 aprile 2017, n. 10, il quale si riferisce ai soli impianti da ubicarsi in area agricola, di cui è fatta menzione nell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 9/2010 (a norma del quale le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato); - il vincolo escludente dei 1.000 metri dalle funzioni sensibili opera solo ove l'impianto non venga localizzato in aree industriali consolidate, mentre nel caso di specie il sito è collocato in zona D, dove, peraltro, insistono già altri insediamenti; - in ogni caso, l'impianto ricade in area industriale, in conformità al criterio preferenziale di cui al capitolo 4.11 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani; - l'impianto è, quindi, conforme alla disciplina urbanistica dell'area; - l'effettiva non sussistenza di impatto ai ricettori residenziali e sensibili sarà garantita da specifiche attività di monitoraggio durante la fase di esercizio dell'impianto.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento impugnato e il sotteso parere della Commissione Tecnica Specialistica violano il menzionato art. 17, comma 3, della legge regionale n. 9/2010, dal quale si evince che la distanza di almeno tre chilometri dal perimetro dei centri abitati costituisce precetto generale e come tale inderogabile, atteso il fine perseguito dalla norma di *“salvaguardia e tutela della salute pubblica”*; b) va, altresì, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9, comma 4, lett. f, della medesima legge regionale, secondo cui il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti fissa i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, *“in aree destinate ad insediamenti produttivi”*; c) in subordine, va rilevato che nel caso di specie non sussiste un'area industriale (ossia un'area A.S.I., oggi I.R.S.A.P. o piano per gli insediamenti produttivi ex art. 27 legge n. 865/1971), essendo il sito circondato da una vasta area agricola coltivata, all'interno della quale il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea ha collocato due zone territoriali omogenee “D”, il cui perimetro coincide, rispettivamente, con quello della discarica dismessa e con il sito entro il quale si intende ubicare l'impianto in questione; d) per quanto riguarda le funzioni sensibili (scuole, asili, etc.) che si trovano al di fuori del perimetro del centro abitato, si può derogare al criterio escludente di 1.000 metri se l'impianto viene localizzato in *“aree industriali consolidate”*; e) quanto alla destinazione urbanistica, il criterio preferenziale non vale per i digestori anaerobici e gli impianti di compostaggio, quale è l'impianto in questione, come si evince dalle relazioni tecniche allegate al progetto; f) ad ogni modo, la circostanza che la localizzazione degli impianti di cui si tratta debba avvenire in aree industriali non significa che sia consentito derogare al vincolo escludente dei tre chilometri dal perimetro del centro abitato, previsto dall'art. 17 legge regionale n. 9/2010 e dalla tabella n. 77 del Piano del 2021; g) le impugnate deliberazioni di S.R.R. Messina Provincia, concernenti l'aggiornamento del Piano d'Ambito, non sono vincolanti per i terzi e devono ritenersi nulle per impossibilità e/o illiceità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c. e/o per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21-septies, legge n. 241/1990; h) risulta violata la competenza delle Province in materia ambientale e di localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sicché sussiste, in ogni caso, il vizio di incompetenza; i) neppure può ritenersi che il progetto in questione costituisca una semplice “riconversione” della precedente area già utilizzata da Tirrenoambiente S.p.A. in liquidazione (dunque, rientrando nell'ambito delle attribuzioni conferite alle S.S.R. dall'art. 8 legge regionale n. 9/2010, e non avente natura di variante in senso stretto al Piano, obbligatoriamente soggetta a V.A.S.); l) ciò in quanto gli unici impianti esistenti (ancorché dismessi da anni) sono quelli di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas e il progetto di cui si discute concerne la realizzazione *ex novo* di un polo impiantistico, che include anche la modifica sostanziale dell'impianto di trattamento

del percolato, mai completato ed autorizzato nel 2009, quando la legge regionale n. 9/2010 (che prevede il limite dei tre chilometri dai centri abitati) non era stata ancora emanata; m) non risulta che il Piano d'Ambito originario sia stato sottoposto a V.A.S., così come i successivi aggiornamenti, e deve ritenersi, quindi, violato l'art. 6, comma 2, lett. a, del decreto legislativo n. 152/2006; n) il provvedimento di V.I.A. impugnato si fonda sull'assunto – del tutto erroneo – secondo il quale il Piano d'Ambito di S.R.R. Messina Provincia e i successivi aggiornamenti sarebbero stati sottoposti a V.A.S.; o) il provvedimento gravato risulta viziato da eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; p) le autorizzazioni ambientali relative all'impianto originario, mai completato, in ogni caso, sono da tempo scadute e presentano profili di illegittimità; q) a poca distanza, a valle del sito nel quale dovrebbe sorgere il polo impiantistico, si trova il pozzo "Lacco", che alimenta l'acquedotto di Furnari e di Tonnarella, e la falda ricadente nel raggio di un chilometro dal detto pozzo costituisce zona vincolata, ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006; r) il polo impiantistico confina con la discarica, che, come è stato accertato dal perito nominato nell'ambito del procedimento penale n. 2386/14 (che ha portato alla dismissione della discarica), insiste proprio sulla falda in questione, con conseguente illegittimità della localizzazione dell'impianto per cui è causa.

Mediante motivi aggiunti il Comune ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata in relazione ai motivi fatti valere con il ricorso introduttivo, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui al decreto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 148 in data 10 marzo 2023, nonché, ove occorra, il decreto n. 1917 in data 16 dicembre 2022, adottato dal Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia del suddetto Assessorato, con il quale è stata rilasciata alla S.R.R. Messina Provincia l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta.

Nel merito ha svolto difese l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, mentre le altre Amministrazioni intimare hanno dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva.

In particolare, A.R.P.A. Sicilia ha osservato quanto segue: a) le valutazioni espresse dall'Agenzia nella procedura di V.I.A. riguardano esclusivamente le modalità di monitoraggio dei potenziali impatti conseguenti alla realizzazione dell'impianto sull'ambiente circostante; b) in ogni caso, già con nota n. 56038 in data 3 novembre 2021, l'Agenzia ha rimarcato le criticità derivanti dalla vicinanza del sito di progetto al Comune di Furnari e al torrente Mazzarrà, quanto, in particolare, *"alla distanza dell'installazione sia dal centro abitato del Comune di Furnari e da funzioni sensibili quali le scuole presenti nello stesso Comune, sia dal torrente Mazzarrà, a ridosso del quale si colloca in parte anche la viabilità di accesso alla installazione in progetto"*, e, *"alla luce delle note criticità riguardanti l'adiacente discarica, prima fra tutte l'instabilità del corpo rifiuti dovuta ad un abbancamento non conforme rispetto alle previsioni di progetto, nonché quelle connesse alla tenuta del fondo della vasca di discarica e allo smaltimento del percolato"*, ha espresso *"forti riserve sull'idoneità del sito ad ospitare l'impianto in esame"*.

In corso di causa il Comune ricorrente ha rappresentato che il decreto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 244/Gab. in data 7 ottobre 2022, impugnato con il ricorso originario, è stato annullato con decreto n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024 – salvo per quanto attiene al *revamping* dei preesistenti impianti dell'abbandonata discarica al fine di smaltire il percolato e il biogas ivi giacenti – il quale è stato impugnato da S.R.R. Messina Provincia Società Consortile s.p.a. e da Biowaste CH4 Mazzarrà s.r.l., rispettivamente, con i ricorsi R.G. n. 560/2024 e n. 563/2024, che il Comune ha chiesto riunirsi al presente procedimento stante la connessione oggettiva e soggettiva.

Con memoria in data 8 luglio 2024 S.R.R. Messina Provincia Società Consortile s.p.a. ha svolto, in sintesi, le seguenti eccezioni e difese: a) va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso del Comune di Furnari, in quanto l'impugnato decreto assessoriale n. 244/2022 di favorevole V.I.A. è stato annullato in autotutela dal decreto assessoriale n. 31 in data 1 febbraio 2024, non impugnato dal ricorrente Comune; b) detto ultimo decreto, in particolare, ha negato il P.A.U.R. esclusivamente per le seguenti due ragioni: - ritenuta necessità di previo *"studio idrogeologico completo e approfondito del sito nel suo complesso"*; - ritenuta necessità che il rimedio prospettato dalla S.R.R. in relazione alla presenza di falda acquifera sottostante, cioè l'elevazione della base delle due vasche di raccolta rifiuti, venga affiancato da *"elaborati grafici completi"* da esaminare nell'ambito di un rinnovato procedimento di V.I.A. e P.A.U.R.; c) il provvedimento in questione non ha, invece, considerato, nella sede conclusiva delle valutazioni per la concessione o meno del P.A.U.R., quali ostative all'approvazione del progetto le osservazioni formulate dal Comune di Furnari (quanto alle distanze dal centro abitato, etc.); d) il Comune, avendo omissso di impugnare detto ultimo provvedimento, ha prestato acquiescenza alla nuova valutazione ambientale e non può più far valere contro la precedente valutazione ambientale del 2022 il vizio sconosciuto dal nuovo provvedimento, non impugnato; e) il limite della distanza di tre chilometri dal centro abitato prescritto dal D.P.R.S. n. 10/2017 (recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, di approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia"*) non trova applicazione nel caso di specie, in quanto l'impianto non tratterà rifiuti *"speciali"*; f) quanto al percolato della discarica esausta, il quale costituisce rifiuto *"speciale"*, il relativo smaltimento avverrà, non con un nuovo impianto, bensì mediante *"riattivazione"* del preesistente impianto di trattamento, già approvato con ordinanza del commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 618 in data 31 maggio 2006 e munito delle necessarie autorizzazioni; g) le ulteriori censure del Comune sono state respinte con sentenza di questo Tribunale n. 3690/2021.

Si è costituita in giudizio Asja Ambiente Italia s.p.a. Società Benefit, la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di

interesse al ricorso, in quanto: a) essendo stato gravato il decreto assessoriale n. 31/2024, ma non i pareri istruttori conclusivi n. 510 del 21 settembre 2023 e n. 765 del 29 dicembre 2023 della Commissione Tecnica Specialistica, il giudizio di V.I.A. espresso sul progetto dovrà essere adeguato alla rinnovata istruttoria emersa dai predetti pareri, i quali, tra l'altro, non solo hanno confermato il giudizio favorevole ambientale, ma hanno anche espunto la prescrizione n. 1 contenuta nel decreto assessoriale n. 244/2022 (secondo cui *“La realizzazione e l'esercizio del polo impiantistico in progetto potranno avvenire solamente a conclusione e collaudo degli interventi di messa in sicurezza definitiva dell'adiacente discarica di C.da Zuppà. Contestualmente alle attività di messa in sicurezza sopra richiamate, e poiché ad esse funzionali, potranno essere attivate le unità di trattamento del percolato e del biogas per i soli flussi provenienti dalla discarica. Il proponente dovrà quindi comunicare all'Autorità Ambientale della Regione Siciliana l'avvio dei lavori dando evidenza del rispetto dei termini della presente condizione”*); b) il decreto assessoriale n. 31/2024 contiene un giudizio di compatibilità ambientale favorevole per quanto riguarda la localizzazione del polo impiantistico, rispetto al quale il Comune di Furnari ha prestato totale acquiescenza.

La società ha, inoltre, dedotto quanto segue: a) la richiesta di accertamento e declaratoria della nullità delle deliberazioni di S.R.R. Messina Provincia è inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem*, tenuto conto della sentenza di questo Tribunale n. 3690/2021; b) nel corso del procedimento per l'adozione del P.A.U.R., l'Amministrazione Regionale ha richiesto delle integrazioni istruttorie in ordine al piano idrogeologico, rilevando che l'esame congiunto della documentazione allegata alla procedura relativa al polo impiantistico (codice procedura n. 1310) e di quella allegata alla procedura dedicata alla “messa in sicurezza” definitiva della discarica (codice 2153), limitrofa all'area individuata per la costruzione del predetto polo impiantistico, aveva evidenziato valori del livello di falda oscillanti e in potenza soggiacenti fino a -2,50 metri, a fronte di una progettazione che prevede la realizzazione delle vasche di ricezione dei rifiuti fino ad una profondità di -3,40 metri; c) la Commissione Tecnica Specialistica, preso atto delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalla S.R.R., ha confermato il proprio parere favorevole, adottando il nuovo parere istruttorio conclusivo n. 510 in data 21 settembre 2023; d) a seguito di ulteriori rilievi da parte dell'Assessorato Regionale, la Commissione Tecnica Specialistica ha fatto propria la soluzione progettuale proposta dalla società, ritenuta risolutiva di qualsiasi potenziale interferenza con la falda, ed ha adottato il terzo parere istruttorio conclusivo n. 765 in data 29 dicembre 2023, esprimendosi ancora una volta favorevolmente sulla compatibilità ambientale del polo impiantistico; e) nonostante ciò, l'Amministrazione Regionale ha annullato in autotutela il provvedimento di V.I.A. 244/Gab del 7 ottobre 2022, salvo che per la riattivazione dell'impianto di trattamento del percolato e dell'impianto di biogas da porre a servizio esclusivo della discarica esistente; f) al riguardo, l'Assessorato Regionale ha illegittimamente trasposto nel procedimento relativo al polo impiantistico istanze ed esigenze concernenti il diverso procedimento di messa in sicurezza della discarica, di cui la S.R.R. riveste la posizione di soggetto attuatore solo formalmente, attesa la mancata messa a disposizione di qualsivoglia risorsa, ancorché dichiarata impegnata e disponibile; g) con nota n. 7259 in data 8 febbraio 2024 l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha dato avvio al riesame dell'A.I.A. di cui al D.D.S. n. 148 in data 10 marzo 2023; h) nel merito, i rilievi del Comune ricorrente sono infondati, in quanto il limite di tre chilometri dai centri abitati è prescritto soltanto per l'ipotesi di ubicazione di un impianto in area agricola (cfr. art. 17, comma 3, legge regionale n. 9/2010), mentre il sito in argomento ricade in area classificata come zona D2b *“produttiva per impianti tecnologici ambientali in ampliamento”*, cui si applica l'art. 53 delle Norme Tecniche di Attuazione, che definisce le zone D2b come parti del territorio comunale già parzialmente utilizzate o con vocazione a destinazione per impianti di trattamento rifiuti e/o per attività compatibili con le norme ambientali, igienico-sanitarie e di sicurezza; i) in ragione della tipologia dei rifiuti che saranno effettivamente trattati nell'impianto, trovano applicazione le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e non le linee guida contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali in materia di localizzazione dei nuovi impianti, richiamate dal Comune; l) in ogni caso, le linee guida da ultimo menzionate si applicano esclusivamente alle istanze di autorizzazione che riguardino nuovi impianti nonché alle modifiche agli impianti esistenti che comportino mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione ovvero modifica tecnica implicante un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali; m) la specifica localizzazione del polo impiantistico per cui è causa, oltre a ricadere interamente entro il perimetro dell'area già tipizzata e destinata ad accogliere la dotazione impiantistica per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (cfr., in particolare, l'A.I.A. n. 391 in data 21 maggio 2009), soddisfa interamente i criteri localizzativi stabiliti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani approvato dalla Regione Siciliana nel 2012; n) la delibera assembleare della S.S.R. relativa alla individuazione dell'area destinata ad accogliere la nuova dotazione impiantistica non costituisce una previsione di variante sostanziale rispetto a quanto già contenuto nel Piano di Gestione Regionale dei Rifiuti ed alle previsioni dello stesso Piano d'Ambito aggiornato, tale da richiedere la sottoposizione alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.); o) il progetto è finalizzato al recupero funzionale di opere realizzate – totalmente o in parte – ed oggi non funzionanti o non ultimate, con evidenti benefici per la chiusura del ciclo dei rifiuti mediante il trattamento e il recupero, con risparmi cospicui anche sotto il profilo economico; p) a seguito delle integrazioni allo studio idrogeologico richieste da A.R.P.A. Sicilia con nota n. 49632 in data 7 settembre 2023 e preso atto delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dalla S.R.R., la Commissione Tecnica Specialistica ha confermato il proprio favorevole avviso, adottando il nuovo parere istruttorio conclusivo n. 510 del 21 settembre 2023, con il quale, in

riferimento al rischio di una eventuale interferenza tra la falda acquifera e la profondità delle vasche di ricezione dei rifiuti, si è limitata a prescrivere alla S.R.R. di produrre al momento della progettazione esecutiva – quindi, successivamente al rilascio del P.A.U.R., e non come condizione per esso – uno studio idrogeologico di dettaglio, con l'avvertenza che da tale indagine sarebbe eventualmente derivata la prescrizione di innalzare le vasche di ricezione dei rifiuti; q) la S.R.R. ha subito provveduto alla previsione di innalzamento delle vasche e la Commissione Tecnica Specialistica, fatta propria la soluzione tecnica proposta in quanto ritenuta risolutiva di qualsiasi potenziale interferenza, ha adottato il parere istruttorio conclusivo n. 765 in data 29 dicembre 2023, esprimendosi favorevolmente sulla compatibilità ambientale del polo impiantistico; r) la prescrizione n. 1 è stata, quindi, sostituita con la seguente: “*Ambito di applicazione: Rimodulazione posizionamento vasca di ricezione rifiuti. Il proponente dovrà produrre apposita tavola grafica e relazione sulla soluzione progettuale proposta*”, con conseguente inammissibilità delle censure del ricorrente in ordine a tale aspetto, dovendosi ritenere superata ogni questione istruttoria su possibili interferenze con la falda e positivamente definita la valutazione di carattere idrogeologico.

Con memorie ritualmente depositate le parti hanno ribadito le proprie difese.

Il Comune di Furnari ha rimarcato, in particolare, che: a) dell'esistenza del pozzo “Lacco”, costituente risorsa vincolata, non è stata rinvenuta traccia negli elaborati del progetto depositato nel procedimento n. 1310, né risulta che sia stato eseguito alcuno studio idrogeologico che escluda l'esistenza di qualsiasi potenziale rischio per la falda; b) il D.P. Reg. sic. n. 167/2012, con il quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione siciliana ed è stato istituito il vincolo delle risorse e delle riserve idriche in favore dei Comuni dell'Isola, ha stabilito che, nelle more della redazione di appositi studi idrogeologici, allo scopo di tutelare la salute umana, per quanto riguarda le zone di protezione di cui all'art. 94 decreto legislativo n. 152/2006, “*il vincolo va riferito alla falda sotterranea ricadente in un raggio di un chilometro dalla zona vincolata*” (cfr. art. 5 D.P. Reg. sic. n. 167/2012, cit.), con la conseguenza che la falda che ricade nel raggio di un chilometro dal pozzo “Lacco” è zona vincolata, tale da escludere l'ubicazione di impianti di trattamento dei rifiuti.

Sul punto, Asja Ambiente Italia s.p.a. ha replicato che la Commissione Tecnica Specialistica, con il parere istruttorio conclusivo n. 765/2023, ha osservato che il progetto del polo impiantistico si riferisce alla rifunzionalizzazione di strutture esistenti e che il vincolo imposto nelle zone di protezione va riferito a nuove ricerche di acque sotterranee da parte di soggetti privati, ad esclusione delle possibilità attinenti agli usi domestici come stabiliti dall'art. 93 del T.U. n. 1975/33. Con ricorso n. 560/2024 R.G. la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile s.p.a. ha impugnato: a) il sopra citato decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024, con cui è stato negato il provvedimento autorizzatorio unico ambientale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006; b) ove occorra, la nota dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 7259 in data 8 febbraio 2024, con cui è stato avviato il riesame del decreto n. 148 in data 10 marzo 2023 (autorizzazione integrata ambientale); c) l'atto dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 8911 in data 12 febbraio 2024, con cui è stata convocata la conferenza dei servizi per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente ha richiesto il provvedimento P.A.U.R. per il polo impiantistico di cui si è detto e ha ottenuto provvedimenti favorevoli relativi alla V.I.A. (decreto n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022) e all'A.I.A. (decreto n. 148 in data 10 marzo 2023); b) con il provvedimento in questa sede impugnato l'Assessorato Regionale, pronunciandosi in difformità dalla Commissione Tecnica Specialistica e contraddicendo gli esiti delle conferenze dei servizi, ha rilasciato il provvedimento P.A.U.R. soltanto per il *revamping* dei preesistenti impianti dell'abbandonata discarica al fine di smaltire il percolato e il biogas ivi giacenti; c) ciò sul rilievo che la società non aveva presentato uno studio idrogeologico completo e approfondito; d) lo studio idrogeologico che è stato richiesto appare, però, superfluo, in quanto il polo impiantistico non insidia la falda acquifera e lo studio avrebbe in realtà la sola finalità di rimediare ad una lacuna nella messa in sicurezza dell'esausta discarica (messa in sicurezza che concerne un diverso procedimento - n. 2153 - di competenza del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti); e) occorre precisare che il Dipartimento Regionale Ambiente, con nota in data 27 marzo 2023, ha chiesto alla Commissione Tecnica Specialistica di integrare il parere conclusivo già reso, valutando il rapporto tra la vasca di ricezione dei rifiuti del progettato impianto e la falda sotterranea; f) la Commissione, con nota in data 4 maggio 2023, ha suggerito “*di condurre e successivamente sottoporre alla autorità ambientale uno studio completo ed approfondito della problematica riguardante i livelli di soggiacenza della falda nell'area di progetto ed in un congruo intorno territoriale*”; g) va aggiunto che A.R.P.A. Sicilia, con nota in data 26 settembre 2022, aveva ritenuto che gli interventi di messa in sicurezza della discarica dovessero essere attuati tempestivamente per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e l'ambiente, non ritenendo ostative le insidie pur rappresentate nella stessa nota (“*il fondo della discarica è ubicato ad una quota che risulta di alcuni metri più basso rispetto al livello freaticometrico medio dei piezometri di valle, ciò ad indicare che la discarica è “in falda”*”); h) con nota in data 12 maggio 2023 il Dipartimento Regionale Ambiente ha chiesto alla ricorrente uno studio idrogeologico completo e approfondito, al fine di riformulare ovvero, sussistendone le condizioni, confermare il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al D.A. n. 244/Gab del 7 ottobre 2022, così gravando l'interessata di oneri che dipendevano, in realtà, da lacune relative al progetto di messa in sicurezza della discarica (oggetto, come indicato, di altro procedimento); i) con nota in data 7 settembre 2023 A.R.P.A. Sicilia, pur avendo

approvato il progetto di messa in sicurezza della discarica, ha rappresentato l'esigenza di uno studio idrogeologico completo e approfondito per il polo impiantistico; l) nello stesso senso si è espressa la Commissione Tecnica Specialistica con atto in data 21 settembre 2023, soggiungendo che, sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico in questione, il proponente *“dovrà rimodulare la profondità delle vasche di ricezione rifiuti che allo stato attuale sono sotto il piano campagna”*; m) la ricorrente ha interloquuto con nota in data 17 novembre 2023, rappresentando che le attività per la produzione di uno studio idrogeologico di dettaglio come richiesto dall'A.R.P.A. con nota del 7 settembre 2023 non erano compatibili con l'assoluta urgenza di realizzazione dell'impianto, e in data 26 novembre 2023 ha presentato al Dipartimento Regionale Ambiente un elaborato che prevedeva l'elevazione della vasca di ricezione dei rifiuti; n) la Commissione Tecnica Specialistica ha adottato il parere conclusivo in data 29 dicembre 2023, ponendo quale sola condizione *“la rimodulazione del posizionamento della vasca di ricezione dei rifiuti”* e prescrivendo la produzione di apposita tavola grafica e relazione sulla soluzione progettuale proposta; o) con relazione in data 16 gennaio 2024 il Dipartimento Regionale Ambiente ha rilevato, invece, l'assenza dello studio idrogeologico, proponendo il rilascio del provvedimento P.A.U.R. per il solo *revamping* degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas dell'esauta discarica; p) l'avviso del Dipartimento è stato fatto proprio dall'Assessore Regionale con il provvedimento in questa sede impugnato.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) come risulta dal decreto assessoriale n. 295/Gab in data 28 giugno 2019 il procedimento relativo al provvedimento P.A.U.R. è articolato come segue: - decisione in conferenza dei servizi per il rilascio del provvedimento V.I.A.; - decisione in conferenza dei servizi per il rilascio dei titoli abilitativi; b) dopo l'esito della prima conferenza dei servizi, l'Assessore, sulla base del parere istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica, rilascia il provvedimento sulla compatibilità ambientale eventualmente unificato con il provvedimento A.I.A.; c) segue, quindi, un'ulteriore conferenza dei servizi, in esito alla quale viene (eventualmente) rilasciato il provvedimento P.A.U.R.; d) trovano applicazione l'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in forza del rinvio di cui all'art. 91 della legge regionale n. 9/2015, e l'art. 14-ter della legge n. 241/1990; e) nel caso di specie le due conferenze dei servizi si sono concluse favorevolmente e sono stati adottati i provvedimenti V.I.A. e A.I.A.; f) l'Assessore Regionale era tenuto a rilasciare il provvedimento P.A.U.R., essendo intervenuto in entrambe le fasi l'assenso delle posizioni prevalenti ed essendo stato acquisito il parere conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica in data 29 dicembre 2023, che poneva la sola condizione della *“rimodulazione del posizionamento della vasca di ricezione dei rifiuti”*; g) non vale obiettare che con il provvedimento impugnato è stato disposto l'annullamento del decreto V.I.A. n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022; h) tale annullamento, invero, è illegittimo, non essendo state osservate le condizioni contemplate dagli artt. 14-*quater* (secondo il quale *“Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies”*) e dall'art. 21-*nonies* (adozione del provvedimento di annullamento entro il termine di dodici mesi) della legge n. 241/1990; i) né può obiettarsi che tale disciplina valga per il solo provvedimento conclusivo, in quanto l'Amministrazione ha, per l'appunto, assunto una determinazione finale in relazione alla compatibilità ambientale, come dimostrato dal fatto che il provvedimento V.I.A. è stato seguito dal provvedimento A.I.A.; l) la Commissione Tecnica Specialistica, ad ogni buon conto, non ha mai preteso uno studio idrogeologico completo e approfondito, ritenendo idonee ed esaurienti le relazioni – modello andamento della falda, relazione geologica, geotecnica, idrogeologica e idraulica – allegate al progetto, e tale richiesta ha la sola finalità di colmare lacune relative al procedimento che interessa la messa in sicurezza della discarica; m) non a caso il provvedimento in contestazione omette di menzionare il parere conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica, limitandosi a riferire in ordine alla condizione prescritta da tale organo; n) in particolare, l'Assessore Regionale ha erroneamente ritenuto che l'elevazione della vasca, anziché consistere in una prescrizione relativa alla progettazione di dettaglio, imponesse la rinnovazione dell'intero procedimento, in contrasto con la logica dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 14-*ter* della legge n. 241/1990, ispirati al principio di massima celerità del procedimento; o) non sono disponibili fondi pubblici adeguati per la messa in sicurezza della discarica (come dimostrato dalla perdurante impossibilità della S.R.R. di assolvere al gravoso ruolo di “soggetto attuatore esterno” del relativo progetto, affidatole dal Dipartimento Acqua e rifiuti con D.D.G. n. 406 in data 18 maggio 2023); p) l'invalidità del decreto assessoriale n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024 si riflette sugli atti consequenziali (nota assessoriale n. 7529 in data 8 febbraio 2024 e nota assessoriale n. 8911 in data 12 febbraio 2024).

È intervenuta nel processo, *ad adiuvandum*, Biowaste CH4 Mazzarrà s.r.l., osservando di essere subentrata, a far data dal 27 marzo 2023, quale società di progetto costituita da Asja Ambiente Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 50/2016, nella concessione del 29 gennaio 2021 per la progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del polo impiantistico, e precisando di avere proposto autonoma impugnazione avverso il D.A. n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024 mediate ricorso iscritto al n. 563/2024 R.G..

Il Comune di Furnari, con memoria in data 15 aprile 2024, ha rilevato, in sintesi, quanto segue): a) esistono tre procedimenti che riguardano la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea e il polo impiantistico: - procedimento n. 682 (esecuzione dei lavori di somma urgenza per evitare che la discarica possa franare); - procedimento n. 1310 (provvedimento P.A.U.R. relativo al polo impiantistico); - procedimento n. 2153 (messa in sicurezza definitiva della

discarica); b) l'art. 1 del decreto assessoriale n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022 prevedeva, come condizione per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui trattasi, l'ultimazione e il collaudo dell'intervento di messa in sicurezza definitiva della discarica (oggetto di un diverso procedimento, di competenza di altro Assessorato Regionale) e tale prescrizione non è stata impugnata; c) l'intervento in questione non è mai stato avviato; d) difetta l'interesse al ricorso, stante i vizi dell'aggiudicazione in favore di Asja Ambiente e la conseguente nullità, o in subordine inefficacia, del rapporto contrattuale di concessione instauratosi tra la S.R.R. Messina Provincia e Asja Ambiente; e) l'obiettivo perseguito dalla ricorrente, consistente nella realizzazione del polo impiantistico in argomento, contrasta con le norme poste a tutela della salute e dell'ambiente, per le ragioni già esposte nel ricorso n. 1873/2022 R.G.; f) non è conferente il richiamo all'art. 14-*quater*, comma 2, legge n. 241/1990, in quanto detta norma riguarda le altre Amministrazioni che partecipano alla conferenza, e non già quella precedente, la quale, nel caso di specie, ha provveduto ad assumere determinazioni in autotutela a seguito di un lettura integrata della documentazione delle due procedure sopra menzionate (1310 e 2153), come risulta dalla relazione istruttoria del 16 gennaio 2024; g) il termine di dodici mesi per l'annullamento in autotutela non decorre (com'è avvenuto nel caso di specie) in presenza di una rappresentazione dei fatti difforme dalla realtà; h) nel caso in esame, in particolare, la documentazione tecnica del progetto, tra cui la relazione geologica, conteneva gravi inesattezze, in quanto riferiva di un livello della falda assai più profondo di quello reale, accertato con riferimento alla parallela procedura (n. 2153) avente ad oggetto la confinante discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, e, per di più, non conteneva alcun riferimento al vincolo relativo al pozzo "Lacco", e solo a seguito della nota in data 27 marzo 2023 il Dipartimento Regionale Ambiente è venuto a conoscenza delle circostanze che avevano giustificato l'intervento in autotutela; i) la S.R.R. Messina Provincia, con nota del 17 novembre 2023, si è rifiutata di produrre lo studio idrogeologico richiesto in data 7 settembre 2023 dall'A.R.P.A., la quale aveva precisato che l'elaborato trasmesso con l'istanza di avvio del procedimento era un "*modello preliminare*" e non uno "*studio idrogeologico completo ed approfondito*"; l) come correttamente rilevato dall'Assessorato Regionale nel provvedimento impugnato, la Commissione Tecnica Specialistica, nei successivi pareri, ha immotivatamente eliminato la prescrizione n. 1 del parere istruttorio conclusivo n. 311/2022, per effetto della quale l'inizio dei lavori relativi al polo impiantistico presupponeva la definitiva messa in sicurezza della discarica; m) invero, trattasi di prescrizione necessaria, atteso che la discarica, nella quale sono stati conferiti migliaia e migliaia di tonnellate in più di rifiuti rispetto a quelli assentiti, sta franando proprio sull'area ove dovrebbe sorgere l'impianto, ed inoltre l'area interessata dal progetto in questione è l'unica disponibile per collocarvi le opere di contenimento della discarica e per approntare il cantiere relativo alle operazioni di messa in sicurezza.

Con memoria in data 8 luglio 2024 la ricorrente ha dedotto quanto segue: a) il procedimento di messa in sicurezza della discarica è in stato di *impasse* proprio in quanto non è mai intervenuto il modello idrogeologico richiesto da A.R.P.A. Sicilia e dalla Commissione Tecnica Specialistica (onere che ora l'Amministrazione Regionale intende trasferire sulla parte ricorrente); b) il Comune di Furnari non ha mai impugnato il provvedimento di aggiudicazione, non ricorrendo, a differenza di quanto osservato dall'Amministrazione, un'ipotesi di nullità di tale atto (per violazione del principio di concorrenza); c) nel decreto assessoriale la nota del Comune relativa alla "risorsa idrica vincolata ad uso idropotabile" e la relazione sul punto del Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente sono state semplicemente menzionate (sotto la voce "Visto") al fine di dar conto del complessivo sviluppo del procedimento; d) appare non conducente il rilievo secondo cui il progetto in questione contrasterebbe con norme ambientali, posto che oggetto del presente giudizio è il decreto assessoriale di diniego del provvedimento P.A.U.R.; e) a differenza di quanto affermato dal Comune di Furnari, già nella conferenza dei servizi del 21 settembre 2022 e a seguito di successiva nota di A.R.P.A. Sicilia in data 26 settembre 2022 era emersa la problematica riguardante il livello della falda, che ha, poi, fatto ritenere necessaria la presentazione di uno studio idrogeologico; f) va decisamente confutata la tesi del Comune secondo cui lo studio idrogeologico non sarebbe stato necessario per la messa in sicurezza della discarica.

L'Amministrazione Regionale ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) con nota n. 49362 del 26 settembre 2022 A.R.P.A. Sicilia, nell'ambito della diversa procedura n. 2153 (relativa alla messa in sicurezza della discarica), aveva evidenziato la necessità di acquisire un "modello idrogeologico"; b) con nota n. 20291 del 27 marzo 2023 il Dipartimento Regionale Ambiente, previo esame degli elaborati relativi alla procedura in esame (n. 1310) e di quelli relativi alla procedura n. 2153, ha chiesto alla Commissione Tecnica Specialistica un'integrazione delle valutazioni rese con il parere istruttorio conclusivo n. 311/2022 del 30 settembre 2022; c) la Commissione Tecnica Specialistica, con nota n. 31335 del 4 maggio 2023, sulla base di una lettura più attenta ed integrata della documentazione relativa alle due procedure, ha riscontrato l'esistenza di criticità e ha suggerito "*un approfondimento della valutazione di impatto ambientale del progetto, richiedendo al soggetto proponente... uno studio completo ed approfondito della problematica riguardante i livelli di soggiacenza della falda nell'area di progetto ed in un congruo intorno territoriale, prendendo in considerazione più in generale anche le criticità idrauliche*"; d) con nota n. 34262 del 12 maggio 2023 il Dipartimento ha comunicato l'intenzione di sospendere l'efficacia del provvedimento V.I.A. per consentire la presentazione di osservazioni corredate da documentazione e da uno studio idrogeologico, disponendo la sospensione della conferenza dei servizi convocata nell'ambito del procedimento P.A.U.R.; e) la ricorrente, con nota n. 970 del 22 maggio 2023, ha trasmesso (solo) un modello preliminare dello studio idrogeologico; f) il Prefetto di Messina, con nota n. 81469 del 3 agosto 2023, ha rappresentato il rischio per la pubblica e privata incolumità derivante dallo stato della discarica e dalla presenza di biogas

e percolato; g) con nota n. 46973/2023 in data 7 settembre 2023 A.R.P.A. Sicilia ha rappresentato la necessità di attuare gli interventi di somma urgenza individuati nella relazione di sopralluogo congiunto con I.S.P.R.A. del 6 luglio 2023 e ha rilevato la natura semplicemente preliminare del modello di studio idrogeologico presentato dalla ricorrente, rilevando, altresì, la potenziale interferenza tra le vasche di conferimento dei rifiuti e la falda; h) con parere istruttorio conclusivo n. 510/2023 in data 21 settembre 2023 la Commissione Tecnica Specialistica ha evidenziato che: - l'attivazione delle linee di trattamento del percolato e del biogas erano funzionali alla messa in sicurezza della limitrofa discarica; - non era stato chiarito lo schema idrogeologico dell'area ed era necessario effettuare uno studio particolareggiato sull'argomento conformandosi a quanto evidenziato da A.R.P.A. Sicilia; i) il gruppo istruttore della Commissione Tecnica Specialistica ha chiesto al soggetto proponente *“i risultati dell'indagine idrogeologica secondo gli obiettivi richiesti nella nota”* di A.R.P.A. Sicilia in data 7 settembre 2023; l) la ricorrente, con nota n. 2165 del 17 novembre 2023, ha prospettato una diversa soluzione impiantistica per la realizzazione delle vasche di ricezione dei rifiuti e con successive note n. 2206 del 23 novembre 2023 e n. 2215 del 26 novembre 2023 ha precisato che tale soluzione non costituiva modifica progettuale; m) con ulteriore parere istruttorio conclusivo n. 765/2023 la Commissione Tecnica Specialistica ha previsto quale condizione che il proponente producesse apposita tavola grafica e una relazione sulla soluzione progettuale proposta; n) è, quindi, intervenuto il decreto assessoriale n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024; o) in data 24 aprile 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha comunicato alla Regione la pendenza di un'azione penale per varie ipotesi di reati ambientali; p) la ricorrente, con nota n. 1087 del 4 giugno 2024, ha chiesto la sospensione del procedimento P.A.U.R. e l'istanza è stata accolta nella conferenza di servizi in pari data sino all'udienza innanzi al T.A.R. di Catania del 12 settembre 2024; q) con nota n. 6782 in data 27 giugno 2024 il Prefetto di Messina ha comunicato che in data 25 giugno 2024 era occorso un incendio nella discarica e con successiva nota n. 68345 del 28 giugno 2024 ha rappresentato la *“necessità di provvedere ad alcuni interventi urgenti per la messa in sicurezza del sito”*; r) la ricorrente contesta il diniego del provvedimento P.A.U.R., ma il decreto impugnato riguarda, in realtà, il giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.); s) il procedimento P.A.U.R. è tuttora in corso, sicché con il presente gravame si impugna un atto inesistente; t) ne consegue che il ricorso è inammissibile per incertezza sull'oggetto della domanda; u) il ricorso è anche inammissibile per difetto di interesse, poiché il decreto n. 244/GAB in data 7 ottobre 2022 e il provvedimento A.I.A. n. 148 in data 10 marzo 2023 prevedono quale condizione l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza della discarica; v) ad ogni buon conto, deve osservarsi che l'Amministrazione può anche prescindere dal parere della Commissione Tecnica Specialistica, purché fornisca al riguardo una motivazione approfondita e coerente; z) l'autorità competente per il procedimento V.I.A. è, inoltre, il Dipartimento Regionale Ambiente, non la Commissione Tecnica Specialistica; a-a) nella specie non trova applicazione l'art. 14-ter della legge n. 241/1990, ma l'art. 20, secondo comma, della legge regionale n. 7/2019, sicché non doveva essere riconvocata la conferenza dei servizi; a-b) quando il provvedimento è stato adottato non era decorso il termine di dodici mesi dalla conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dei fatti e delle circostanze poste a fondamento dell'atto in autotutela e, comunque, sussistevano i presupposti anche per provvedere ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990; a-c) il decreto V.I.A. non è “conclusivo”, atteso che tale provvedimento confluisce nel procedimento P.A.U.R. (e in tale sede il provvedimento V.I.A. può essere, infatti, superato: cfr. l'art. 24, primo comma, lettera d, del decreto-legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021); a-d) non risponde al vero che la conferenza dei servizi e la Commissione Tecnica Specialistica non avessero ravvisato la necessità dello studio idrogeologico, come risulta dal parere istruttorio conclusivo n. 510/2023 in data 21 settembre 2023 e dalla nota n. 83624 in data 16 novembre 2023; a-e) quanto alla presunta superfluità dello studio, parte ricorrente pretende di sindacare una (ragionevole) decisione discrezionale assunta dall'Amministrazione, dovendo, in particolare, evidenziarsi che l'interesse privato, alla luce del dettato costituzionale e della disciplina europea, va ponderato unitamente agli interessi relativi alla tutela della salute e dell'ambiente, in ossequio al cosiddetto principio di precauzione; a-f) sulla scorta delle argomentazioni che precedono va confutata la tesi di parte ricorrente secondo cui la decisione assunta avrebbe la funzione di compensare lacune relative ad altro progetto concernente la messa in sicurezza della discarica (di competenza di un diverso Assessorato Regionale); a-g) devono, infine, richiamarsi le previsioni di cui agli artt. 30, primo comma, del decreto legislativo n. 50/2016, 41, primo comma, lettera b, del decreto legislativo n. 36/2023, nonché 3-quater, secondo comma, del decreto legislativo n. 152/2006. Con memorie in data 12 luglio 2024 e 22 luglio 2024 il Comune di Furnari, ulteriormente precisando le proprie difese ed anche riproponendo argomenti spiegati dall'Amministrazione Regionale, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) il ricorso è inammissibile in quanto la ricorrente non ha impugnato la nota del Dipartimento Regionale Ambiente in data 12 maggio 2023, con cui è stata evidenziata la necessità di acquisire lo studio idrogeologico ed è stato comunicato l'avvio del procedimento di sospensione del provvedimento V.I.A., il quale ha determinato l'arresto del procedimento volto al rilascio del P.A.U.R.; b) la ricorrente, inoltre, fonda il proprio gravame su una lettura fuorviante del nota della Commissione Tecnica Specialistica in data 4 maggio 2023, avendo tale organo evidenziato, in realtà, che nell'area in cui dovrebbe essere realizzato l'impianto la falda si trova ad appena qualche metro dal piano di campagna, come peraltro riconosciuto dalla stessa interessata nel modello preliminare che è stato presentato; c) la relazione geologica prodotta dalla ricorrente conteneva dati inesatti, sicché appare perfettamente comprensibile che la Commissione Tecnica Specialistica abbia ritenuto indispensabile colmare tali lacune; d) in particolare, a pagina 30 della relazione geologica è stato dichiarato (del tutto inesattamente) che *“la falda risulta[va] a decine di metri di profondità dal piano campagna”* e

la ricorrente ha anche omesso di indicare il “vincolo” posto a tutela delle risorse idriche, in violazione di quanto previsto dal punto 1, lettera a, dell’allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

Con ricorso iscritto al n. 563/2024 R.G. anche Biowaste CH4 Mazzarrà S.r.l. ha impugnato il decreto assessoriale n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024, oltre alla relazione istruttoria n. 2986 del 16 gennaio 2024, alla nota n. 7259 in data 8 febbraio 2024, con cui è stato avviato il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, e all’atto n. 8911 in data 12 febbraio 2024, con cui è stata convocata la conferenza dei servizi per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale. I motivi di gravame sono, in sintesi, i seguenti: a) l’Amministrazione Regionale non ha osservato la disciplina di cui all’art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e, segnatamente: - è intervenuta in autotutela oltre il termine di dodici mesi; - ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento; - non ha motivato in ordine all’interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento dell’atto; b) il provvedimento annullato non era illegittimo, dovendo osservarsi in particolare che: - come risulta dai pareri della Commissione Tecnica Specialistica n. 510 del 21 settembre 2023 e n. 765 del 29 dicembre 2023, non vi era interferenza fra i procedimenti n. 1310 e n. 2153; - risultavano condivisibili le soluzioni progettuali proposte dal soggetto richiedente, con eliminazione di qualsiasi interferenza con il livello di falda; c) l’Amministrazione ha trasferito nel procedimento n. 1310 esigenze connesse al diverso procedimento n. 2153; d) il Servizio 1 dell’Assessorato Regionale non era competente a sindacare nel merito le valutazioni discrezionali della Commissione Tecnica Specialistica; e) ne consegue l’illegittimità degli ulteriori atti impugnati; f) nel caso in esame l’Amministrazione ha l’obbligo di rilasciare il provvedimento P.A.U.R..

L’Amministrazione Regionale si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.

Il Comune di Furnari ha svolto difese analoghe a quelle rese in relazione al ricorso che precede.

La ricorrente ha replicato con memoria in data 12 luglio 2024.

Con memorie ritualmente depositate le parti hanno ribadito ed ulteriormente precisato le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna le cause sopra indicate sono state trattenute in decisione.

In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi esaminati, stante la connessione soggettiva e oggettiva.

Nel merito, il Collegio, muovendo, in considerazione dello sviluppo della vicenda procedimentale, dall’esame dei ricorsi n. 560/2024 e n. 563/2024 R.G., osserva quanto segue.

Con istanza in data 3 marzo 2021 la S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. ha richiesto al competente Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, comprendente il provvedimento di V.I.A., per il *“Progetto di un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Mazzarrà S. Andrea”*.

Nel corso del procedimento sono intervenuti i provvedimenti V.I.A., ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 (di cui al decreto n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022), e A.I.A., ex art. 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152/2006 (di cui al decreto n. 148 in data 10 marzo 2023).

Il decreto V.I.A. n. 244/Gab. in data 7 ottobre 2022 (impugnato dal Comune di Furnari con il ricorso n. 1873/2022 R.G.) è stato annullato con decreto n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale esclusivamente per la realizzazione degli interventi di *revamping* degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas e per l’esercizio degli stessi impianti ai fini del trattamento dei soli flussi provenienti dall’adiacente discarica di Contrada Zuppà.

Con i menzionati ricorsi n. 560/2024 e n. 563/2024 R.G., il decreto n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024 è stato impugnato da S.S.R. Messina e dalla società BOWASTE.

Non può ritenersi fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la doverosità dell’emissione del P.A.U.R., avuto riguardo allo stato del procedimento, come disciplinato in via generale dalla direttiva assessoriale in materia di procedure di valutazione ambientale dei progetti n. 295/Gab del 28 giugno 2019, la quale prevede che per il rilascio del P.A.U.R. si svolga un’ulteriore conferenza di servizi, che fa seguito all’adozione della V.I.A. (*“Emesso il provvedimento di V.I.A., positivo o positivo con prescrizioni, l’Ufficio convoca la terza seduta della conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri necessari ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Acquisiti, nel corso della terza seduta della conferenza, i pareri sopra indicati l’Ufficio convoca la seduta conclusiva e decisoria della conferenza di servizi per l’acquisizione dei titoli abilitativi, necessari alla realizzazione all’esercizio del progetto, propedeutici al rilascio del P.A.U.R.”*).

Con il provvedimento in questa sede impugnato l’Amministrazione Regionale ha annullato il precedente provvedimento di compatibilità ambientale e, pertanto, appare inappropriato il richiamo dei ricorrenti all’art. 27-*bis*, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006 (secondo cui, all’esito dell’ultima riunione, l’amministrazione proponente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza), non essendosi, nel caso di specie, ancora giunti alla riunione decisoria della conferenza per l’adozione del P.A.U.R. ed essendo venuto meno (parzialmente), a seguito di annullamento d’ufficio, un presupposto necessario, ossia la V.I.A..

Invero, già con provvedimento n. 34262 in data 12 maggio 2023 l’Assessorato Regionale aveva comunicato all’istante la

sospensione dell'efficacia del provvedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge n. 241/1990, al fine di consentire la presentazione di osservazioni, precisando che, nelle more della presentazione della documentazione richiesta e delle valutazioni di competenza dell'Amministrazione, la conferenza di servizi convocata nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. in corso doveva intendersi sospesa ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2019.

Risulta infondata, avuto riguardo a tale ultimo atto, anche la censura della ricorrente Biowaste in ordine alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto, appunto, del preavviso di sospensione dell'efficacia del provvedimento V.I.A. n. 34262 in data 12 maggio 2023 e della circostanza che il contraddittorio procedimentale ha avuto effettivamente luogo, come risulta dagli atti e dalle osservazioni e integrazioni presentate dall'istante nel corso del procedimento.

Sotto il profilo procedimentale, risulta, inoltre, legittimo l'intervento dell'Amministrazione in autotutela su un precedente provvedimento adottato in sede di conferenza dei servizi, tenuto conto del disposto dell'art. 20 della legge regionale n. 7/2019, il quale non richiede la previa convocazione di una nuova conferenza dei servizi (diversamente da quanto stabilito dall'art. 14-*quater*, comma 2, della legge n. 241/1990).

La ricorrente S.R.R. deduce che sarebbe mancata la richiesta di provvedere in autotutela da parte di una delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, in conformità al disposto dell'art. 14-*quater* della legge n. 241/1990 (ma, in senso conforme, anche della legislazione regionale sul procedimento amministrativo), il quale prevede che le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'Amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela.

Nondimeno, la disciplina richiamata non esclude che la stessa Amministrazione procedente possa attivare, di propria iniziativa, il procedimento di autotutela, ricorrendone i presupposti normativi.

Al riguardo, il Collegio reputa che non sussista la denunciata inosservanza del termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990.

Il *dies a quo* di decorrenza del termine per l'esercizio dell'autotutela deve, infatti, essere individuato nel momento in cui l'Amministrazione ha acquisito piena conoscenza dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro.

Nel caso di specie, la situazione idrogeologica del sito nel quale è prevista l'ubicazione del polo impiantistico è stata oggetto di un approfondimento istruttorio che ha visto il coinvolgimento di varie Amministrazioni (Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, A.R.P.A. e I.S.P.R.A.), oltre che della stessa S.R.R., all'esito del quale, soltanto, l'Amministrazione procedente ha avuto piena contezza della *“potenziale interferenza tra le vasche di conferimento dei rifiuti e la falda”*.

Tanto si desume dalla nota dell'A.R.P.A. Sicilia di cui al prot. D.R.A. n. 66505 in data 7 settembre 2023, nella quale è rappresentato che detta potenziale interferenza tra i manufatti e la sottostante falda ha trovato conferma nel *“confronto delle quote di progetto con le quote di massima escursione della falda, così come ricostruita nel modello preliminare”* presentato dalla proponente solo in data 19 maggio 2023 (a seguito dei richiedi approfondimenti).

In particolare, con nota n. 20921 del 27 marzo 2023 l'Assessorato Territorio e Ambiente, nell'ambito di un esame congiunto dei profili ambientali relativi alle procedure n. 2153 (messa in sicurezza definitiva della discarica) e n. 1310 (polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità), premesso che *“A seguito di un esame degli elaborati geologici e geotecnici depositati nel portale per le valutazioni ambientali relativi alla procedura in oggetto (CP 1310) e a quelli relativi alle opere di messa in sicurezza della limitrofa discarica (CP 2153) è emerso che i valori del livello di falda risultano oscillanti e comunque potenzialmente soggiacenti fino a – 2,50 m a fronte di una progettazione delle strutture del polo impiantistico che prevede la realizzazione delle vasche di ricezione dei RSU fino ad una profondità di – 3,40 m”* (cfr. relazione istruttoria n. 2986 in data 16 gennaio 2024), richiedeva alla Commissione Tecnica Specialistica chiarimenti in ordine a *“quali valutazioni abbia effettuato la CTS sotto il profilo idrogeologico in relazione alle opere e agli interventi in progetto nell'ambito delle due citate procedure, posto che le suddette valutazioni (in ordine soprattutto alle condizioni di massima escursione del corpo idrico e del suo deflusso) non sono state riportate nei rispettivi pareri n. 363 del 27/10/2022 e n. 311/2022 del 30/09/2022”*.

Giova rimarcare, anzitutto, la diversa natura delle esigenze sottese all'*iter* approvativo dei due progetti sopra indicati, in quanto la procedura n. 2153, concernente le opere di messa in sicurezza della discarica, come evidenziato dalle varie Amministrazioni intervenute nel relativo procedimento, in quanto finalizzata a rimuovere le fonti di contaminazione del sito, riveste carattere d'urgenza (cfr. la nota A.R.P.A. in data 26 settembre 2022, con la quale, pur rappresentandosi l'opportunità di approfondimenti circa l'ubicazione del fondo della discarica rispetto alla falda, non è stato reso un parere sul relativo progetto, trattandosi di *“attività di messa in sicurezza d'emergenza”*, da compiersi *“in deroga a qualsiasi autorizzazione, concessione, o nulla osta eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività inerenti all'intervento”*).

Le ricorrenti, dunque, non possono addurre la mancanza di uno studio idrogeologico completo dell'area di discarica quale ragione che consentirebbe di superare la carenza progettuale in ordine ai medesimi aspetti idrogeologici rilevata dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (ed effettivamente emergente dagli atti, come si dirà) con riferimento al progetto di polo impiantistico.

In altri termini, attesa la diversità ed autonomia delle due procedure, la circostanza dell'omessa completa indagine

idrogeologica alla base del progetto di messa in sicurezza della discarica (a prescindere dalla legittimità o meno dell'approvazione - in assenza di tale indagine tecnica - del progetto medesimo, per il quale, con D.R.S. n. 1236 in data 3 novembre 2022, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha escluso la necessità di valutazione ambientale a norma del titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006) non è idonea ad escludere la necessità di uno studio idrogeologico approfondito per il diverso progetto di polo impiantistico, così come legittimamente richiesto dall'Amministrazione Regionale.

Va, altresì, osservato che, in riscontro all'istanza di chiarimenti in data 27 marzo 2023, la Commissione Tecnica Specialistica, in data 4 maggio 2023, ha precisato che le due procedure in questione erano state sottoposte al suo esame, ed esitate, in tempi diversi; in particolare, la procedura n. 1310, relativa al progetto del polo impiantistico, era stata *“assegnata alla CTS in data 17/03/2021 ed esitata, a seguito di varie e complesse attività istruttorie, nella seduta plenaria del 30/09/2022. La procedura n. 2153, che si riferisce ad una prevalutazione di impatto ex art. 6, comma 9 del D.L. 152/2006 del progetto relativo alle “opere di messa in sicurezza della discarica esistente sita nella contrada Zuppà del Comune di Mazzarrà Sant'Andrea”, è stata resa visibile alla CTS in data 30/09/2022 ed esitata, in ragione dell'urgenza delle opere da eseguire, nella seduta del 27/10/2022”*.

La Commissione ha, altresì, chiarito che, nel prendere in esame la procedura relativa al polo impiantistico (per il quale il parere è stato reso in un momento antecedente alla valutazione del progetto di messa in sicurezza della discarica), era stata analizzata la documentazione caricata sino a quella data nel portale delle valutazioni ambientali e, in particolare, la relazione geologica del 12 febbraio 2021, nella quale la proponente aveva rappresentato che, nel sito di progetto, *“la falda risulta a decine di metri di profondità dal piano campagna, tale da non essere interessata dall'esecuzione dei lavori e da interazioni con le fondazioni”*.

Inoltre, la Commissione ha rimarcato che l'A.R.P.A., con il parere prot. 63347 in data 10 dicembre 2021, si era espressa favorevolmente sul piano di monitoraggio ambientale presentato da S.R.R. Messina Provincia, *“senza sollevare questioni specifiche relative al tema dei livelli di falda”*, sicché al momento della emissione del parere istruttorio conclusivo n. 311/2022 (sulla base del quale è stato, poi, adottato il decreto di V.I.A. n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022) non erano emerse, dalla documentazione allegata alla pratica del polo impiantistico n. 1310, criticità connesse ai livelli di soggiacenza della falda tali da interferire con le opere in progetto.

Quanto alla procedura n. 2153, successivamente esaminata (nell'ambito della quale A.R.P.A. Sicilia, con nota n. 49362 in data 26 settembre 2022, aveva evidenziato al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la necessità di acquisire un “modello idrogeologico” del sito), la Commissione ha specificato di avere, nel parere istruttorio conclusivo n. 363/2022, tenuto conto dell'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza, espressa anche dall'A.R.P.A. ed avente *“carattere prevalente sul modello idrogeologico del sito richiesto”*, tale da giustificare l'esclusione da ulteriori procedure valutative.

A seguito di riesame del progetto di polo impiantistico alla luce delle criticità successivamente portate all'attenzione della Commissione Tecnica Specialistica con riferimento alla diversa procedura n. 2153, dunque, detta Commissione ha ritenuto necessario *“disporre un approfondimento della valutazione di impatto ambientale del progetto del polo impiantistico, richiedendo al soggetto proponente di condurre e successivamente sottoporre alla Autorità ambientale uno studio completo ed approfondito della problematica riguardante i livelli di soggiacenza della falda nell'area di progetto ed in un congruo intorno territoriale, prendendo in considerazione più in generale anche le criticità idrauliche, che possa colmare le lacune della relazione geologica allegata al progetto, ed offrire più completi elementi di valutazione tali da indurre a riformulare eventualmente le conclusioni contenute nello studio geologico originario, che hanno determinato il giudizio positivo di compatibilità ambientale”*.

Pertanto, l'esame congiunto dei due progetti, effettuato dalla Commissione in data 4 maggio 2023, ha rivelato una carenza del progetto relativo al polo impiantistico per cui è causa, addebitabile alla S.R.R. proponente, in quanto la relazione geologica allegata aveva affermato – in contrasto con quanto, poi, accertato in ordine allo stato dei luoghi – che *“la falda risulta[va] a decine di metri di profondità dal piano campagna”*.

L'approfondimento istruttorio successivamente disposto dall'Assessorato appare, dunque, legittimo e il provvedimento di annullamento della V.I.A. in autotutela, adottato all'esito di tale approfondimento (ed in ragione della conferma della potenziale interferenza tra le vasche dell'impianto e la sottostante falda risultante dal “modello preliminare” presentato dalla proponente solo in data 19 maggio 2023, peraltro ritenuto insufficiente da A.R.P.A. Sicilia con la menzionata nota in data 7 settembre 2023), deve ritenersi rispettoso del termine di dodici mesi previsto art. 21-*nonies* (potendosi, peraltro, in ogni caso, configurare un'ipotesi di falsa rappresentazione dei fatti, tale da consentire il ritiro, anche oltre il predetto termine, della valutazione ambientale in precedenza emessa sulla base della rappresentazione medesima).

A seguito dell'integrazione istruttorie, con successivo parere istruttorio conclusivo n. 510/2023 in data 21 settembre 2023, la Commissione Tecnica Specialistica ha previsto, quale condizione per la positiva valutazione di compatibilità ambientale del polo impiantistico, quanto segue: *“Il proponente dovrà produrre uno studio idrogeologico di dettaglio dell'area conformandosi alle richieste di Arpa Sicilia contenute nella nota di cui al prot. ARTA n.66505 del 07/09/2023. Sulla base delle risultanze dello studio in parola, il proponente dovrà rimodulare la profondità delle vasche di ricezione rifiuti che allo stato attuale sono sotto il piano campagna”*.

Va precisato che detto studio idrogeologico è stato richiesto dalla Commissione con riferimento alla “fase di progettazione esecutiva”.

Come si evince dalla relazione istruttoria n. 2986 in data 16 gennaio 2024, l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente non ha condiviso la valutazione della Commissione Tecnica Specialistica in ordine alla possibilità di rinviare alla fase della progettazione esecutiva (dunque, successiva al rilascio del P.A.U.R.) l'indagine idrogeologica approfondita e completa del sito, e, pertanto, in data 28 settembre 2023, ha restituito alla Commissione il parere istruttorio conclusivo n. 510/2023 del 21 settembre 2023 con le seguenti motivazioni: - non è chiaro se il suddetto parere sostituisce il parere istruttorio conclusivo n. 311/2022 del 30 settembre 2022; - la sezione “inquadramento ambientale” del parere continua ad essere carente della descrizione della componente “acque sotterranee”, con particolare riferimento all'andamento della falda e alle conseguenti valutazioni sulla fluttuazione della falda dal piano di campagna, la quale costituisce elemento indispensabile per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale; - nel parere non si tiene conto delle intervenute modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 9/2010, introdotte dall'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 9/2023; - la soppressione della prescrizione n. 1 contenuta nel parere istruttorio conclusivo n. 311/2022 presenta criticità legate al potenziale aggravio dei rischi ambientali provenienti dalla discarica nel suo attuale stato; - si ritiene che la condizione ambientale n. 1 nella sua attuale formulazione (*“Il proponente dovrà produrre uno studio idrogeologico di dettaglio dell'area conformandosi alle richieste di Arpa Sicilia contenute nella nota di cui al prot. ARTA n. 66505 del 07/09/2023. Sulla base delle risultanze dello studio in parola, il proponente dovrà rimodulare la profondità delle vasche di ricezione rifiuti che allo stato attuale sono sotto il piano campagna”*), da un lato, lasci un'incertezza sul progetto da autorizzare nell'ambito del procedimento di P.A.U.R., dall'altro richieda l'approfondimento di uno studio che non può essere rinviato ad una fase successiva al rilascio del provvedimento di V.I.A. in quanto necessario alla valutazione dei potenziali impatti. Il predetto Assessorato, inoltre, - premesso che la presenza di una risorsa idrica vincolata ad uso idropotabile a circa 200 metri dall'area di progetto (come evidenziato dal Comune di Furnari nel proprio parere di V.I.A. negativo) era stata già posta, tra le altre motivazioni, alla base del provvedimento del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (n. 41760 in data 23 ottobre 2014) di diniego del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'impianto con D.R.S. n. 391/2009 - ha chiesto alla Commissione di integrare il parere istruttorio conclusivo n. 510/2023 con le valutazioni in merito alla fascia di rispetto derivante dalla presenza di un pozzo ad uso idropotabile, sulla base di quanto previsto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 152/2006 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 167/2012, nonché in riferimento ai criteri di localizzazione fissati dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12 marzo 2021.

A seguito di ulteriore istruttoria ed interlocuzione con la proponente, cui la Commissione Tecnica Specialistica ha chiesto di produrre *“i risultati dell'indagine idrogeologica secondo gli obiettivi richiesti nella nota ARPA del 07/09/2023”* (cfr. prot. D.R.A. n. 83624 in data 16 novembre 2023), la Commissione medesima ha, poi, reso il parere istruttorio conclusivo n. 765/2023 in data 29 dicembre 2023, nel quale, tuttavia, non è stata reiterata la condizione relativa alla presentazione dello studio idrogeologico sul sito.

In particolare, con il parere in data 29 dicembre 2023 la Commissione ha preso atto della diversa soluzione impiantistica per la realizzazione delle vasche di ricezione dei rifiuti presentata dalla S.S.R., che ha ritenuto idonea al superamento delle criticità riscontrate, al riguardo rilevando *“che la soluzione prospettata non costituisce una variazione progettuale sostanziale e che nel complesso migliora la performance ambientale dell'impianto nel suo complesso e consente di superare la criticità legata all'eventuale oscillazione della falda”*.

Con il parere da ultimo menzionato, quindi, la Commissione si è limitata a prescrivere la seguente condizione ambientale, inerente alla fase di progettazione esecutiva dell'impianto, relativamente alla rimodulazione del posizionamento della vasca di ricezione rifiuti: *“Il proponente dovrà produrre apposita tavola grafica e relazione sulla soluzione progettuale proposta”*.

Con il parere da ultimo reso la Commissione Tecnica Specialistica non ha dato, tuttavia, conto dei rilievi espressi dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente né ha fornito le integrazioni richieste dall'Amministrazione procedente, la quale - come osservato - aveva rimesso alla Commissione il parere istruttorio conclusivo n. 510/2023 in data 21 settembre 2023, fondamentalmente per la rilevata necessità di un approfondimento idrogeologico sul sito ai fini del rilascio del provvedimento di V.I.A., non rinviabile alla fase esecutiva di progettazione, in quanto indispensabile alla valutazione dei potenziali impatti dell'impianto e, quindi, propedeutico al rilascio del P.A.U.R..

L'Amministrazione Regionale ha, pertanto, adottato l'impugnato decreto n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024, con il quale ha annullato il decreto V.I.A. n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022 (salvo che per la realizzazione degli interventi di *revamping* degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas della discarica), osservando che *“il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 311/2022 del 30/09/2022, sulla base del quale, con D.A. n. 244/Gab del 07/10/2022, è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo, risulta viziato da carenze e lacune negli elaborati progettuali allegati all'istanza, in particolare nella relazione geologica e dalla mancanza di un modello idrogeologico del sito che non ha consentito di valutare compiutamente l'impatto della realizzazione delle opere previste nel progetto del polo impiantistico con la componente acque sotterranee “meritevoli di approfondimento per gli effetti che esse possono comportare in termini di rischio ambientale””*.

L'Assessorato ha, in altri termini, ritenuto che *“la valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione del polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità e il rilascio del P.A.U.R. per il suddetto progetto non possono essere concluse in carenza di: - uno studio idrogeologico completo e approfondito del sito nel suo complesso secondo gli obiettivi e con le modalità richiesti da A.R.P.A. Sicilia nella nota prot. 46973/2023 del 07/09/2023 ad oggi non ancora presentato dal proponente; - elaborati progettuali (tavole grafiche e relazione tecnica) relativi alla modifica delle vasche di ricezione dei rifiuti in sostituzione di quelli presentati in uno all'istanza oggetto del presente provvedimento, adeguati al livello di progettazione richiesto per la V.I.A. e il rilascio per tutti i pareri/nulla-osta/titoli abilitativi necessari per la realizzazione e per l'esercizio del progetto da acquisire nell'ambito del P.A.U.R.”*.

Le ricorrenti contestano il provvedimento gravato, censurando, in particolare, la disposta regressione del procedimento autorizzatorio unico, in contrasto con il menzionato parere conclusivo favorevole n. 765/2023 da ultimo emesso dalla Commissione Tecnica Specialistica in data 29 dicembre 2023.

Va, in primo luogo, osservato che la direttiva assessoriale in materia di procedure di valutazione ambientale dei progetti n. 295/Gab del 28 giugno 2019, all'art. 7, dispone che, *“Acquisiti tutti i contributi pervenuti nel corso del procedimento, sulla base del parere istruttorio della Commissione Tecnica Specialistica, l'Autorità ambientale... adotta il Decreto Assessoriale che riporta il giudizio di compatibilità ambientale eventualmente unificato con l'A.I.A.”*.

La previsione in esame non consente di ritenere vincolante per l'Autorità procedente il parere istruttorio reso dalla Commissione Tecnica Specialistica, il quale, invero, riveste natura di atto consultivo endoprocedimentale reso da un organo tecnico istituito nell'ambito del medesimo Assessorato Regionale *“per il supporto”* allo svolgimento delle istruttorie volte al rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (cfr. art. 91 della legge regionale n. 9/2015 e il decreto assessoriale n. 207/Gab in data 17 maggio 2016).

In ogni caso, va evidenziato che la valutazione di compatibilità ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell'interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, presentando profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall'Amministrazione qualora non siano manifestamente illogiche o incongrue (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575, secondo cui *“la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati”*).

Detto apprezzamento discrezionale è, quindi, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, o quando risulti evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392).

Le affermazioni delle ricorrenti in ordine alla superfluità - ai fini del rilascio della V.I.A. e, conseguentemente, del P.A.U.R. - dello studio idrogeologico per il sito interessato dalla realizzazione del polo impiantistico, da un lato, appaiono indimostrate, e, dall'altro lato, sollecitano un inammissibile sindacato del giudice su una scelta discrezionale dell'Amministrazione che non può giudicarsi obiettivamente irragionevole.

Ciò in quanto, anzitutto, l'A.R.P.A. Sicilia (con nota - prot. D.R.A. n. 66505 in data 7 settembre 2023) ha chiaramente affermato l'esigenza di un approfondimento del *“quadro conoscitivo del sito, dal punto di vista idrogeologico, necessario sia a valutare i potenziali impatti della discarica sulla falda sotterranea sia le potenziali interferenze di quest'ultima con i manufatti di cui al progetto del polo impiantistico”*.

Inoltre, la stessa Commissione Tecnica Specialistica aveva ravvisato la necessità del predetto studio idrogeologico richiedendo al proponente, con nota - prot. D.R.A. n. 83624 in data 16 novembre 2023, *“i risultati dell'indagine idrogeologica secondo gli obiettivi richiesti nella nota ARPA del 07/09/2023”*.

L'Amministrazione Regionale, mediante il provvedimento impugnato, quindi, con apprezzamento discrezionale motivato, si è discostata dal parere istruttorio conclusivo n. 765/2023 della Commissione Tecnica Specialistica, facendo regredire il procedimento e richiedendo, in sostanza, un approfondimento istruttorio, senza sovvertire in modo apodittico la valutazione della Commissione (la quale, in ragione delle proprie competenze, potrà, comunque, nuovamente esprimersi, se del caso confermando la superfluità del menzionato studio idrogeologico ai fini della valutazione di impatto ambientale).

Il provvedimento gravato risulta, invero, adeguatamente motivato quanto alle ragioni, di seguito indicate e ben evidenziate nella relazione istruttoria in data 16 gennaio 2024 (fatta propria dall'Assessorato), del superamento del parere favorevole espresso dall'organo tecnico: a) la Commissione Tecnica Specialistica ha riemesso un nuovo parere ambientale senza, tuttavia, tener conto dei rilievi espressi dall'Amministrazione Regionale sul precedente parere n. 311/2022 in data 30 settembre 2022, riguardanti la carenza della descrizione della componente *“acque sotterranee”* ai fini della valutazione degli impatti derivanti dall'esercizio dell'impianto e la sostanziale modifica della condizione ambientale n. 1; b) la Commissione ha omesso di integrare, come richiesto, il proprio avviso *“in merito alla relazione delle opere e la fascia di rispetto derivante dalla presenza di un pozzo ad uso idropotabile sulla base di quanto previsto dall'art. 94 del D.Lgs.*

152/2006 e ss.mm.ii., dall'art. 5 del D.P.Reg. n. 167/2012 e in riferimento ai criteri di localizzazione fissati dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12/03/2021... ed in particolare il divieto imposto dal comma 4 lett. h) del suddetto articolo, ovvero di svolgimento di attività di gestione di rifiuti nella zona di rispetto di una risorsa idrica vincolata ad uso idropotabile"; c) la prescrizione, di cui al parere conclusivo n. 765/2023, secondo la quale "Il proponente dovrà produrre apposita tavola grafica e relazione sulla soluzione progettuale proposta" in ordine al riposizionamento delle vasche, "non può costituire condizione ambientale in quanto si configura come una richiesta di integrazione documentale dovuta alla mancata presentazione da parte del proponente della modifica al progetto da autorizzare nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. Per tale modifica si sarebbe dovuto applicare quanto previsto dall'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."; d) l'avviso del gruppo istruttorio secondo cui il progetto non riguarda un nuovo impianto, ma la mera "rifunzionalizzazione" dell'impianto esistente, "non è coerente con la definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera i-quinquies) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto sebbene esistano strutture già realizzate, l'installazione è priva di autorizzazioni ambientali" (ed, invero, non è contestato che l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, come da preavviso di rigetto n. 26330 in data 3 luglio 2014, abbia negato il rinnovo dell'A.I.A., di cui al D.R.S. n. 391 in data 21 maggio 2009, per l'originario impianto di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti a servizio della discarica).

In particolare, il Collegio ritiene condivisibile sul piano giuridico le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a disporre la regressione del procedimento, comportante l'annullamento della V.I.A. precedentemente resa e la necessità di una nuova valutazione ambientale, propedeutica al rilascio del P.A.U.R., quanto alla mancanza di elaborati progettuali (tavole grafiche e relazione tecnica) relativi alla modifica delle vasche di ricezione dei rifiuti al fine di evitare interferenze con il livello della falda, la quale dà luogo ad un'ipotesi di necessaria "integrazione" documentale ai fini della valutazione di compatibilità ambientale del progetto nella sua completezza, cui si applica l'art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina come segue le modifiche al progetto sottoposto alla procedura di P.A.U.R.: "Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4".

In altri termini, le carenze documentali indicate al proponente dalla stessa Commissione Tecnica Specialistica, la quale – come osservato – aveva richiesto uno studio idrogeologico del sito (cfr. nota - prot. D.R.A. n. 83624 in data 16 novembre 2023), e quelle relative alle successive integrazioni proposte dall'istante, sia in termini di modello "preliminare" di andamento della falda (ritenuto insufficiente dalla stessa A.R.P.A. Sicilia con la menzionata nota in data 7 settembre 2023), sia in termini di modifica della soluzione progettuale finalizzata ad eliminare l'interferenza dei manufatti dell'impianto con la falda (risultata carente di tavola grafica e relazione tecnica), costituiscono fattori ostativi all'emissione del P.A.U.R., in virtù di quanto disposto dal citato art. 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006. Per quanto precede, il decreto n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024 va ritenuto legittimo e i ricorsi avverso tale atto (n. 560/2024 e n. 563/2024 R.G.) devono essere respinti.

Ne deriva l'improcedibilità dell'impugnazione (di cui al ricorso n. 1873/22 R.G.) dell'ormai inefficace decreto n. 244/Gab in data 7 ottobre 2022, annullato in autotutela con il citato decreto n. 31/Gab in data 1 febbraio 2024, nonché l'improcedibilità della consequenziale impugnazione (mediante motivi aggiunti) del provvedimento A.I.A. n. 148 in data 10 marzo 2023, il quale si fonda sulla presupposta e positiva valutazione di compatibilità ambientale, poi annullata.

Va ritenuta, inoltre, l'inammissibilità dell'impugnazione avverso gli ulteriori atti gravati con il ricorso n. 1873/22 R.G., attesa la natura endoprocedimentale degli atti medesimi.

Il Comune ricorrente, nell'ambito del ricorso n. 1873/22 R.G., ha chiesto anche "la dichiarazione e/o l'accertamento della nullità di tutti i provvedimenti impugnati e/o delle deliberazioni di S.R.R. Messina Provincia 8 ottobre 2018, 8 luglio 2019, 21 ottobre 2019, 15 febbraio 2021 e 28 ottobre 2021, nonché, ove adottati, di tutti i provvedimenti dell'Assessorato reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, non conosciuti dal Comune ricorrente, con i quali le varianti e gli aggiornamenti al piano d'ambito adottati da S.R.R. Messina Provincia con le citate deliberazioni dell'8 luglio 2019, 15 febbraio 2021 e 28 ottobre 2021 sono state riconosciuti conformi al piano regionale di gestione dei rifiuti e dell'eventuale silenzio assenso formatosi su tali varianti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, L.R. n. 9/2000".

Al riguardo, il Collegio osserva che le deliberazioni di S.R.R. Messina Provincia in data 8 ottobre 2018, 8 luglio 2019 e 21 ottobre 2019 sono state contestate dal Comune di Furnari nel giudizio definito con sentenza di questa Sezione in data 7 dicembre 2021, n. 3690 (confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana), la quale si è già espressa in merito, con conseguente inammissibilità della domanda (ri)proposta nel presente giudizio.

Con le successive deliberazioni in data 15 febbraio 2021 e 28 ottobre 2021 S.R.R. Messina Provincia ha, poi, approvato

l'aggiornamento del Piano d'Ambito.

L'impugnazione di tali delibere deve ritenersi tardiva, e dunque inammissibile, trattandosi di atti soggetti a regime di pubblicità legale (invero, come già affermato da questo Tribunale con la citata sentenza n. 3690/2021, *“quanto alle deliberazioni della SSR (la cui forma societaria non esclude in radice la possibilità di adottare atti che, come nel caso in esame, siano espressione di potestà amministrativa in quanto diretti al perseguimento di finalità pubbliche e come tali soggetti al sindacato di legittimità nel termine di decadenza) va rilevata l'inconfigurabilità di alcuna ipotesi di “nullità” evocate dalla parte ricorrente, essendo tutte le censure riconducibili a violazione di norme d'azione concernenti la localizzazione della discarica: l'azione proposta dal Comune di Furnari è inequivocabilmente di “annullamento” e, dunque, la stessa azione non può che soggiacere alla disciplina propria di quest'ultima e, quindi, anche al rispetto del termine decadenziale di legge di sessanta giorni di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a.”*).

Per quanto precede, il ricorso n. 1873/22 R.G. va dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, mentre i ricorsi n. 560/2024 e n. 563/2024 R.G. vanno respinti.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della particolare complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti come in epigrafe proposti: 1) dichiara il ricorso n. 1873/22 R.G. in parte inammissibile e in parte improcedibile, secondo quanto indicato in motivazione; 2) rigetta i ricorsi n. 560/2024 e n. 563/2024 R.G.; 3) compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)